

COMUNE DI SOMMATINO
Libero Consorzio Comunale di CALTANISSETTA

Regolamento comunale per l'istituzione ed il funzionamento del nucleo di valutazione (Approvato con deliberazione di G.C. n. 35/2021)

Art. 1

Istituzione

1. In virtù di quanto disposto dagli articoli 147 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e della non diretta applicabilità agli enti locali dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., ai sensi dell'art. 16, comma 2 del medesimo decreto, come modificato dal d. Lgs. n. 74/2017 è istituito il Nucleo di Valutazione di cui all'art. 51 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, così come modificato con deliberazione di G.C. n. _____ del _____.
2. Il Nucleo di Valutazione (di seguito chiamato anche semplicemente Nucleo) è un organismo indipendente, cui il Comune affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della performance, nonché la sua corretta applicazione.
3. Esso opera in posizione di autonomia e, nell'esercizio delle sue funzioni, risponde esclusivamente agli organi di direzione politica dell'ente.
4. Il Nucleo può essere costituito a livello sovra comunale, previo accordo con altri Comuni.

Art. 2

Composizione

1. Il nucleo di valutazione del Comune di Sommatino, in forma di organo monocratico, è composto da un soggetto esterno coadiuvato nelle sue funzioni dall'Area Affari Generali e Risorse Umane del Comune.

Art. 3

Requisiti per la nomina, incompatibilità e conflitto di interesse

Può essere nominato Nucleo di Valutazione un soggetto in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nell'ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli Enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali.

In particolare, il nucleo di valutazione è nominato tra soggetti aventi i seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della U.E.;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. diploma di laurea, conseguito secondo il vecchio ordinamento degli studi universitari, ovvero laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento, in scienze economiche e statistiche, economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale. Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle Pubbliche Amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance. In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso dell'esperienza, previsto dal successivo punto 4, di almeno tre anni;
4. specifica ed adeguata esperienza professionale, in posizioni di responsabilità, maturata in enti pubblici o aziende private, documentata nel curriculum vitae, nelle materie della gestione del personale, della programmazione e/o gestione economica, del controllo di gestione, del ciclo della performance, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della L. n. 190/2012;

5. possesso, anche in relazione alla natura e ai compiti dell'Amministrazione, di adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali. A tal fine, l'interessato elencherà le esperienze che ritenga significative in relazione al ruolo da svolgere. Qualora il candidato abbia già rivestito il ruolo di componente di OIV/Nucleo di Valutazione, anche presso altra Amministrazione, deve darne indicazione nel curriculum vitae ed illustrare l'attività precedentemente svolta;

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Il Nucleo di Valutazione non può essere nominato tra i dipendenti dell'Amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione.

Non possono, altresì, far parte del Nucleo di Valutazione i soggetti che:

- a) si trovino in condizione di interdizione, inabilitazione o nel divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- b) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- c) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
- d) si trovino, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- e) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
- f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgano le funzioni nello stesso ambito territoriale, regionale o distrettuale in cui opera il Comune di Sommatino;
- g) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i Responsabili di Posizione Organizzativa in servizio presso il Comune di Sommatino o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- h) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente di OIV/Nucleo di Valutazione presso pubbliche amministrazioni prima della scadenza dell'incarico;
- i) siano Revisori dei conti presso la stessa Amministrazione;
- l) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e/o ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del D. Lgs. 267/2000;

m) comunque svolgano un'attività in conflitto d'interesse con l'Ente o che si trovino in altre situazioni d'incompatibilità previste dalle norme di legge vigenti.

Art. 4

Modalità di nomina

La presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione.

Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco fra i soggetti aventi i requisiti sopra indicati, che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di specifico Avviso pubblicato per quindici giorni consecutivi sul sito web istituzionale, sull'Albo pretorio online dell'Ente nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" /Bandi di concorso.

Se ritenuto opportuno il Sindaco può procedere a specifici colloqui con i candidati. A conclusione della selezione non si procederà alla formazione di graduatorie di merito né per titoli, né all'attribuzione di punteggi. La scelta avverrà mediante la valutazione dei *curricula* professionali ed esperienziali presentati e dell'eventuale colloquio effettuato dal Sindaco.

Art. 5

Compiti del Nucleo di Valutazione

1. Al Nucleo di Valutazione Monocratico competono le seguenti funzioni:

- effettua la valutazione annuale delle posizioni organizzative (Responsabili di Area), ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato, secondo quanto stabilito dal sistema di valutazione e di incentivazione adottato dall'ente;
- effettua la valutazione delle performance organizzative del Comune, delle unità organizzative e degli uffici in cui si divide la struttura amministrativa dell'ente;
- supporta i titolari di p.o. nella valutazione dei propri collaboratori;
- procede alla concreta applicazione della metodologia di graduazione delle posizioni organizzative sottoponendo all'approvazione della Giunta eventuali modifiche;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;
- collabora con l'Amministrazione e con i Responsabili per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'Ente;
- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;
- svolge ogni altra funzione prevista da disposizioni legislative o regolamentari e/o impartite dagli organi competenti.

2. L'Amministrazione Comunale può richiedere al Nucleo funzioni aggiuntive attinenti al sistema di gestione della performance.

3. Il nucleo di valutazione, nell'esercizio e per le finalità del controllo, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente e per iscritto, informazioni alle strutture dell'ente.

4. Il nucleo di valutazione può operare anche in collaborazione con l'ufficio che cura il controllo di gestione.

Art.6

Durata in carica – Decadenza - Revoca

1. Il componente del nucleo di valutazione dura in carica tre anni decorrenti dal provvedimento sindacale di nomina e può essere rinnovato una sola volta con espresso provvedimento del Sindaco.

In ogni caso, il Nucleo resta in carica fino al completamento della valutazione dell'ultimo anno di riferimento.

2. Il componente del nucleo di valutazione decade per cause naturali e per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste dal presente regolamento, decorso inutilmente il termine perentorio di quindici giorni per la rimozione della causa di incompatibilità.

3. Il medesimo componente è revocabile per gravi inadempienze o per accertata inerzia dei doveri inerenti all'espletamento dell'incarico.

Art. 7

Determinazione del corrispettivo

Al Nucleo di Valutazione è riconosciuto un compenso annuo lordo di € 3.500,00 onnicomprensivi, includendosi in questo importo eventuale rimborso spese di viaggio sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni, oltre oneri previdenziali ed IVA se dovuti,.

Il compenso è liquidato quadrimestralmente su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività previste dal presente regolamento e/o da altre norme di legge e regolamentari.

In caso di cessazione della funzione per qualsiasi causa, il compenso dovuto al componente cessato è liquidato in rapporto alla frazione temporale in cui l'attività è stata resa.

Articolo 6

Ufficio di supporto

1. Il Responsabile dell'Area Affari Generali garantisce le risorse umane ed organizzative necessarie al Nucleo per lo svolgimento delle proprie funzioni.

2. Con il soggetto nominato, quale componente unico del nucleo di valutazione, non si instaura alcun rapporto di pubblico impiego né qualsivoglia forma di lavoro subordinato.

3. Il Nucleo, qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale del supporto e dell'operato dei Responsabili di Area, che sono tenuti a collaborare con la massima diligenza.

4. Il Nucleo ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti alla propria attività e può richiedere ai Responsabili di Area, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o informazione necessaria per l'espletamento delle sue funzioni.

Articolo 7

Valutazione dei risultati

1. La valutazione dei risultati dell'attività del personale avviene con le modalità, i tempi e le procedure individuate nel Sistema di misurazione e valutazione adottato dall'ente.

Articolo 8

Modelli e verbali

1. Il Nucleo di valutazione redige verbali per gli incontri che vengono effettuati.

2. I verbali ed il materiale di lavoro sono depositati presso l'Ufficio Personale che svolge le funzioni di Segreteria del Nucleo.

Articolo 9

Entrata in vigore e abrogazione disposizioni precedenti

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

2. Dall'adozione del presente regolamento sono e restano abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia di funzionamento del Nucleo di valutazione o struttura analoga, presente in ogni documento deliberazione o regolamento di questo ente.